

## TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI

riunito, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Pierfrancesco de Angelis - Presidente

dott. Gianluca Morabito - Giudice

dott. ssa Barbara Vicario - Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 949/2021 promossa da:

G.V. (c.f. (...)), elettivamente domiciliata in Rieti, ...presso lo studio dell'Avv. ...che la rappresenta e difende in forza di procura in atti

ricorrente

e

B.T. (c.f. (...)), attualmente domiciliato presso la Comunità Residenziale ...sita in Tivoli, Via ...

*resistente contumace*

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

*intervenuto ex lege*

**Oggetto:** separazione giudiziale.

**Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

Con ricorso depositato il 21-6-2021, G.V., premettendo di aver contratto matrimonio concordatario a Borgorose (RI), in data 9 settembre 2001 con B.T.; che dalla unione sono nati i figli A. il (...) e V. il (...); che A. è maggiorenne ma ancora studentessa e non economicamente indipendente; che si sono verificati fatti che hanno reso ormai intollerabile la prosecuzione della convivenza; che T.B. abusa di sostanze alcoliche e stupefacenti e si è reso responsabile, nel corso degli anni di vari episodi di violenza nei confronti della moglie, tanto che il locale Dipartimento di Salute Mentale lo ha inviato, dopo un TSO presso l'Ospedale ...di Rieti, resosi necessario a seguito degli ultimi gravi fatti verificatisi dal 10 ottobre 2020 al 26 dicembre 2020 presso la Comunità Residenziale "...", sita in T. (R.) dove attualmente è ospite; che la signora G. è disoccupata mentre il signor B. è assunto dalla Cooperativa "I.", percependo un reddito annuo lordo di Euro 21.000,00 circa; che la casa coniugale è di proprietà della signora G. e dei suoi fratelli; ha chiesto che venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi con addebito al marito e che fosse disposto l'affidamento esclusivo del figlio V. alla madre e l'assegnazione a suo favore della casa familiare, così come ha chiesto un assegno per sé di Euro 200 e un assegno per i due figli di Euro 300 da porre a carico del resistente.

All'udienza presidenziale del 15-7-2021, la ricorrente ha dichiarato di essere una casalinga con titolo di studio licenza media, e il resistente non è comparso.

All'esito dell'udienza presidenziale sono stati adottati i provvedimenti provvisori a seguito dei quali i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati, è stato disposto l'affidamento congiunto del figlio minore V. con collocazione prevalente presso l'abitazione familiare sita in B. (R.), loc. C. via M. n. 58, assegnata alla madre, nonché è stato posto a carico del resistente l'obbligo di corrispondere un assegno di Euro 200 per la moglie e un assegno di Euro 300 per i figli, oltre che l'obbligo di contribuire in misura pari al 50% alle spese straordinarie per i due figli.

Il Presidente, con ordinanza, ha, quindi, disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice istruttore, assegnando alle parti i termini per il deposito delle memorie integrative.

Nel corso del procedimento è stata dichiarata la contumacia del resistente non comparso ma correttamente citato.

Acquisita la documentazione prodotta da parte ricorrente, all'udienza del 31-3-2022 il procuratore della signora G. ha chiesto che venisse trattenuta la causa in decisione rinunciando ai termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c

Quindi la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con rinuncia ai termini per il deposito delle comparse conclusionali ex art. 190 c.p.c..

#### 1. Domanda diretta alla separazione personale tra i coniugi

Il Collegio ritiene che la domanda, proposta da G.V., diretta alla dichiarazione della separazione giudiziale dei coniugi, sia fondata e debba essere accolta.

L'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, e, di riflesso, di legittimare la pronuncia della separazione personale.

La constatata indisponibilità della parte ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra la fondatezza dell'assunto della ricorrente.

Alla pronuncia della separazione dei coniugi segue l'ordine di annotazione della presente sentenza nei Registri dello Stato civile.

## 2. Addebito della separazione

La ricorrente ha formulato domanda di addebito della separazione al resistente, affermando che il B. avrebbe tenuto negli anni nei confronti della moglie comportamenti aggressivi e violenti.

La domanda non può trovare accoglimento in quanto priva di adeguato supporto probatorio.

In punto di diritto, si rammenta che la domanda di addebito soggiace a tutte le preclusioni processuali in punto di allegazioni fattuali e di deduzioni istruttorie proprie del giudizio ordinario, preclusioni che è compito del giudice far rispettare essendo previste non solo a tutela del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, ma anche a garanzia dell'interesse pubblico alla ragionevole durata e al regolare svolgimento del processo. L'unica peculiarità propria del giudizio di separazione derivante dalla particolare struttura del giudizio stesso, che prende le mosse con il ricorso ex art. 706 cod. proc. civ. e la fase presidenziale cui segue la fase di cognizione vera e propria, è che il momento preclusivo ultimo per parte attorea per proporre la domanda di addebito e per esporre i fatti posti a fondamento della stessa è rappresentato dalla memoria integrativa che deve avere, ex art. 709 co. 3 cod. proc. civ., il contenuto di cui all'art. 163 co. 3 n. 2), 3), 4), 5) e 6) cod. proc. civ..

Ciò a dire che, se nel ricorso introduttivo la parte che già formula la domanda di addebito può esporre i fatti posti a suo fondamento in modo anche generico, nella memoria integrativa le circostanze fattuali a sostegno della domanda devono essere allegare in modo puntuale e specifico. La parte deve cioè indicare condotte specifiche e puntuali che valgano ad integrare la violazione dei doveri matrimoniali e collocarle anche in modo preciso sotto il profilo del contesto temporale, atteso che tale ultimo aspetto è fondamentale ai fini della valutazione della sussistenza e quindi della prova di un elemento costitutivo stesso della domanda di addebito che è il nesso di causalità tra la condotta violativa dell'obbligo e la crisi coniugale.

Nel caso di specie, si evidenzia che, con riguardo alla domanda di addebito, la ricorrente nel ricorso introduttivo, si è limitata ad allegare genericamente che il coniuge si è reso responsabile, nel corso degli anni, di vari episodi di violenza nei confronti della moglie e ha depositato solo una denuncia - querela di parte del 2 febbraio 2021(all. 5).

Non sono state allegare precise e puntuali condotte contrarie ai doveri matrimoniali.

Peraltro, anche a voler ritenere valida la prospettazione offerta da parte ricorrente la ricorrente non ha comunque provato che proprio alle condotte dedotte sia riconducibile la frattura coniugale. Ed invero, secondo costante giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'addebitabilità della separazione,

è necessario che il coniuge che allega la violazione degli obblighi coniugali provi che sia stata tale condotta a causare il venir meno dell'affectio coniugalis, infatti: "La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza; pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito." (Cass. n.14840/2006).

Poiché come anzidetto, poiché parte ricorrente non ha comunque provato né ha chiesto di provare (avendo rinunciato a depositare le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. con cui avrebbe potuto articolare mezzi istruttori) la riconducibilità della crisi coniugale alle condotte dell'altro coniuge, la domanda di addebito deve essere rigettata.

### 3. Sull'assegnazione della casa coniugale.

In ragione della pacifica coabitazione dei figli A. e V. con la madre, consegue l'assegnazione alla ricorrente della casa familiare di proprietà esclusiva della stessa, sita in B. (R.), loc. C. via M. n. 58

### 4. Sull'affidamento e sul collocamento del figlio minore V..

L'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, previsto come regola dal novellato art. 337-ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza (secondo lo schema del comune accordo previsto dall'art. 337-ter, terzo comma, c.c.).

Alla regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337-ter, terzo comma, c.c., costituisce eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo: all'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove esso risulti "contrario all'interesse del minore" ai sensi dell'art. 337 quater, primo comma, c.c. Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con "provvedimento motivato" (art. 337 quater, primo comma, c.c.).

A tale proposito la Suprema Corte afferma: "Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre ... che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore ... (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che ... l'esclusione della modalità dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della responsabilità genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento...".

Pertanto, deve ritenersi che ipotesi di affidamento esclusivo siano individuabili ogni qualvolta l'interesse del minore possa essere pregiudicato da un affidamento condiviso, ad esempio, nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al mantenimento del figlio, proponga scelte di vita non rispettose delle esigenze e delle aspirazioni del figlio, ecc.

Risulta conforme all'interesse del minore confermare l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori atteso che non sono state dedotte circostanze per cui l'affido condiviso sia pregiudizievole al minore tale non potendo essere il dedotto ricovero del padre, che si assume peraltro temporaneo, in una casa di cura; pertanto ai genitori spetta l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per la minore - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore medesima, e l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé.

Il figlio permarrà presso il padre nei periodi e secondo le modalità specificate nel dispositivo, che riproducono quanto statuito nei provvedimenti presidenziali.

##### 5. Sulla domanda di assegno di mantenimento.

L'art. 156, co. 1 e 2 cod. civ. stabilisce che "Il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato."

È chiaro dunque che nel giudizio di separazione dei coniugi le condizioni alle quali è sottoposto il diritto al mantenimento ed il suo concreto ammontare consistono nella non addebitabilità della separazione al coniuge nel cui favore viene disposto il mantenimento, nella mancanza di redditi propri e nella sussistenza di una disparità economica tra i coniugi (in tal senso, cfr. Cass. civ., sez. VI-1, ordinanza n. 5251 del 01/03/2017).

Si osserva poi che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che "L'art. 156, secondo comma, cod. civ., stabilisce che il giudice debba determinare la misura dell'assegno non solo valutando i redditi dell'obbligato, ma anche altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'obbligato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti." (Cass. civ. sez. I, sentenza n. 17199 dell'11/07/2013).

Orbene, nella fattispecie in esame la domanda di mantenimento formulata dalla ricorrente deve essere accolta attesa la sussistenza di uno squilibrio reddituale tra le parti: la ricorrente ha dichiarato di essere casalinga mentre il resistente lavora presso una Cooperativa percependo un reddito annuo lordo di Euro 21.000,00 circa; dalla ultima dichiarazione dei redditi in atti (anno di imposta 2019) lo stesso risulta avere percepito un reddito annuo lordo di euro 21.130,00 (all. 6). Anche sotto tale

profilo, dunque, la domanda appare fondata e può essere decisa allo stato degli atti con il riconoscimento di un contributo di mantenimento nella misura di Euro 200,00 mensili.

#### 6. Sulla domanda di assegno di mantenimento dei figli

Altrettanto accoglibile appare la richiesta di contributo al mantenimento dei due figli A., maggiorenne ma non economicamente indipendente e V. minorenni.

Si ricorda, a tal proposito che la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che "a seguito della separazione personale tra i coniugi la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia e corrispondente, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte necessità di cura e di educazione" (cfr. Cass. 19.3.02, n. 3974).

Alla luce della situazione economica e reddituale descritta, considerato che la ricorrente è proprietaria della casa coniugale, e che tale assegnazione risulta essere una posta attiva valutabile economicamente, il Collegio ritiene congruo confermare l'importo del contributo già posto a carico del padre con i provvedimenti presidenziali pari ad Euro 300,00 mensili (Euro 150 per ciascun figlio), tenendo conto delle presumibili esigenze dei figli e dei tempi di permanenza degli stessi presso il padre. Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT.

Il contributo di ciascun genitore alle spese straordinarie (scolastiche, ludico sportive e mediche non coperte dal SSN) deve porsi, nella misura 50% a carico di ciascuna delle parti.

#### 7. Spese processuali

La natura della controversia e la contumacia del convenuto nonché l'accoglimento non integrale delle domande di parte ricorrente comportano la pronuncia di compensazione tra le parti delle spese di lite, provvedendo alla liquidazione dei compensi a favore del difensore dell'attrice ammessa al patrocinio a spese dello Stato con separato provvedimento.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Rieti, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso da G.V. nei confronti di B.T., così così provvede:

- dichiara la separazione giudiziale tra i coniugi G.V. e B.T.;

-ordina all'ufficiale dello Stato Civile di detto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (matrimonio trascritto in B., all'anno 2001, atto n. 11, parte II, serie A);

- rigetta la domanda di addebito formulata da G.V.;

-dispone l'affidamento condiviso del figlio minore V., con facoltà per il padre di trattenerlo con lui compatibilmente con i suoi impegni personali di lavoro e quelli scolastici del minore, secondo le seguenti modalità: i) due pomeriggi la settimana, da concordare con la madre, dalle ore 15,00 alle ore 20,00; ii) dalle ore 9,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica, a fine settimana alterni; iii) dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni, durante le festività natalizie; iv) il sabato e la domenica di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo e il martedì successivo, ad anni alterni; v) quindici giorni, anche non consecutivi, durante le ferie estive, previo accordo con la madre entro il 31 maggio di ciascun anno;

- dispone che B.T. concorra al mantenimento della moglie V.G., con la corresponsione in favore della stessa della somma di Euro 200,00 (duecento/00) con l'aggiornamento annuale secondo gli indici ISTAT, da versare entro il quinto giorno di ogni mese presso il domicilio della ricorrente;

- dispone che B.T. concorra al mantenimento dei due figli A. e V., con la corresponsione in favore della ricorrente della somma complessiva di Euro 300,00 (Euro 150 per ciascun figlio), con l'aggiornamento annuale secondo gli indici ISTAT, da versare entro il quinto giorno di ogni mese presso il domicilio della ricorrente, con decorrenza dalla presentazione domanda;

- dispone che gli assegni familiari ex art. 211 L. n. 151 del 1975 siano percepiti da V.G. in quanto genitore collocatario dei figli;

-dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.

Conclusione

Così deciso in Rieti il 6 maggio 2022.

Depositata in Cancelleria il 9 maggio 2022.